

REGOLAMENTO DI MANDATO

L'Assemblea dei Delegati del Nuovo IMAIE, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

visto l'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100;

visti gli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 82, 83, 84, 180 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 (da ora in avanti LDA);

considerato, in particolare, che per effetto dell'art. 82 della LDA "si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: a) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario; b) i direttori dell'orchestra o del coro; c) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento";

visto il Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

visto l'art. 2 dello Statuto;

Tanto premesso ed osservato, adotta il seguente Regolamento di Mandato

Art. 1

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Statuto: si intende lo statuto del Nuovo IMAIE;

Regolamento: si intende il presente Regolamento;

AIE: si intende l'artista interprete o esecutore come definito dagli artt. 80 e 82 LDA;

Titolare del Diritto: si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che sia titolare dei diritti di cui agli artt. 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 82, 83, 84, 180 bis LDA nonché il direttore del doppiaggio di opera audiovisiva o assimilata che non sia stato già individuato come AIE;

Compensi: si intendono i compensi di cui ai menzionati 71 septies, 71 octies, 73, 73 bis, 80, 82, 83, 84, 180 bis LDA;

Obbligato al Pagamento del Compenso: si intende qualsiasi soggetto tenuto al pagamento dei Compensi;

Regolamento di Ripartizione: si intende quello adottato conformemente allo Statuto di Nuovo Imaie.

Art. 2

Il Nuovo IMAIE accetta il mandato previsto nel Regolamento in conformità alla legge, allo Statuto e ai regolamenti approvati secondo Statuto, ispirandosi ai principi di parità di trattamento e non discriminazione dei Titolari del Diritto.

Con la sottoscrizione di uno dei moduli, il Titolare del Diritto conferisce mandato al Nuovo IMAIE finalizzato a:

- negoziare i Compensi a lui spettanti con gli Obbligati al Pagamento del Compenso e comunque adempiere a tutte quelle attività finalizzate all'incasso dei Compensi;
- ripartire e pagare al medesimo Titolare del Diritto quanto di propria spettanza in ossequio al Regolamento di Ripartizione.

Il mandato si intende conferito in via esclusiva in relazione ai territori ed alle modalità di utilizzo del diritto indicate nel modulo.

Il Titolare del Diritto:

a) deve conoscere l'aggio applicato da Nuovo IMAIE al momento della presentazione della domanda nonché l'ammontare delle eventuali detrazioni dai proventi dei diritti e dagli eventuali introiti che derivano dagli investimenti finanziari dei proventi stessi;



- b) può e deve essere messo in condizioni di poter delimitare la gestione dei propri diritti per categoria di diritti o tipo di opere o territori;
- c) può e deve essere messo a conoscenza del diritto di poter revocare in qualsiasi momento il mandato al Nuovo IMAIE, con un preavviso di almeno quattro mesi dalla chiusura dell'anno di esercizio ovvero, in difetto, con effetto per competenza al termine dell'esercizio finanziario successivo a tale periodo;
- d) deve indicare un indirizzo mail per consentire lo scambio di comunicazioni con l'Istituto anche ai fini dell'esercizio dei diritti a lui spettanti.

Art. 3

Fermo quanto previsto nel Regolamento, il mandato si intende rilasciato dal Titolare dei Diritti mediante:

- a) la compilazione della domanda on line, secondo il modulo che sarà accessibile dal 1 gennaio 2018, inviandone la copia cartacea firmata entro il termine indicato in calce al documento;
- b) l'invio o la consegna a mano del modulo presso la sede legale dell'Istituto. Il modulo è pubblicato sul sito del Nuovo IMAIE a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 4

In forza del mandato conferito a Nuovo IMAIE è autorizzato a negoziare e stipulare i contratti e gli accordi nell'interesse del Titolare del Diritto. A questo scopo il Nuovo IMAIE è autorizzato altresì alla stipula di transazioni e/o convenzioni con i contraenti, contratti e/o accordi stipulati a promuovere ogni azione, ovvero a resistere a ogni azione, avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria. Il Nuovo IMAIE è legittimato, pertanto, anche in sede processuale, a rappresentare il Titolare del Diritto agendo in nome proprio ma nell'interesse degli stessi per il perseguimento del presente mandato nonché per il perseguimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalle leggi vigenti e dallo Statuto

Art. 5

Il Titolare del Diritto è legittimato:

- a) all'accesso agli atti dell'Istituto in base al Regolamento per la trasparenza degli atti;
- b) all'utilizzo del portale dell'Istituto attraverso il quale, previa identificazione, è possibile visualizzare la propria posizione amministrativa, i propri dati anagrafici e il repertorio delle opere di cui risulta interprete.

Fermo restando il principio della parità di trattamento e non discriminazione dei Titolari del Diritto, i modelli per conferire mandato potranno essere modificati, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in base a particolari condizioni o specifiche esigenze del Titolare del Diritto qualora non contemplate nel Regolamento.

Gli uffici del Nuovo IMAIE, nei modi e tempi previsti nel presente Regolamento, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 dello Statuto in capo a coloro che presentano domanda di conferimento mandato.

Ai fini della ammissibilità della domanda:

- 1. L'AIE che abbia compiuto il sedicesimo anno di età alla data della firma del mandato deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido;
- 2. L'AIE che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età alla data della firma del mandato deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido firmato dal genitore il quale firmerà anche l'atto di mandato:
- 3. l'AIE o mandante che, alla data di conferimento del mandato a Nuovo IMAIE, abbia partecipato quale direttore di doppiaggio ad opera audiovisiva o assimilata, senza svolgere in altre opere o nella medesima opera attività di artista interprete, deve indicare le proprie generalità e il titolo e il genere delle opere dirette ai fini della loro identificazione;
- 4. gli eredi dell'artista interprete o esecutore o del direttore di doppiaggio devono allegare alla domanda di conferimento mandato tutta la documentazione attestante la qualità di eredi del de



cuius (testamento ove esistente ed in difetto dichiarazione sostitutiva di atto notorio o sentenza dell'Autorità Giudiziaria passata in giudicato);

- 5. i complessi corali od orchestrali costituiti sotto forma di persona giuridica, devono allegare copia dello statuto, dell'atto costitutivo;
- 6. la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale con l'AIE, agisce per suo conto per l'amministrazione di uno o più diritti spettanti al medesimo deve allegare la fotocopia firmata di un documento di identità valido, elenco degli AIE mandanti, copia di contratto di conferimento mandato degli AIE indicati nell'apposito modulo allegato.

Art. 6

Entro 30 giorni dalla ricezione del modulo, gli uffici del Nuovo IMAIE comunicano al Titolare del Diritto se la sua domanda è stata regolarmente presentata, ovvero se è necessario acquisire documentazione o informazioni a sostegno di quanto dichiarato che deve essere fornita dal richiedente senza indugio e comunque nei termini che verranno indicati nella comunicazione. La valutazione della domanda e della eventuale documentazione a corredo della stessa deve avvenire senza discriminazione alcuna in ragione dell'orientamento.

Una volta che il richiedente ha trasmesso a Nuovo IMAIE i chiarimenti richiesti gli Uffici del Nuovo IMAIE hanno 15 giorni di tempo per comunicare l'esito della domanda. L'eventuale diniego alla richiesta di mandato deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 7

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di mandato di cui all'art. 6 che precede, il richiedente può proporre ricorso avanti al Collegio dei probiviri, entro 30 giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione; detto Collegio si riunirà una volta al mese e deciderà i ricorsi presentati nel mese precedente. Ciascun ricorso assume un numero di ruolo generale con la specifica dell'anno solare (ad es.: Rg 1/17, 2/17, etc.). Il ricorrente può farsi rappresentare avanti al Collegio dalla eventuale associazione di sua appartenenza.

Art. 8

Il Titolare del Diritto dichiara di essere a conoscenza del Regolamento "Gestione compensi che presentano anomalie – procedimenti disciplinari" ed accetta sin da ora di sottoporsi alla procedura della sospensione dei pagamenti, di quella di approfondimento e all'eventuale giudizio della Commissione Disciplinare, qualora ricorrano le condizioni previste nel richiamato Regolamento. Inoltre, ferme le garanzie di ricorso al Collegio dei Probiviri previste ai sensi dell'art.9 del detto Regolamento, qualora e se la Commissione Disciplinare dovesse ravvisare la sussistenza delle condizioni per la irrogazione di sanzione disciplinare, il Titolare del Diritto è consapevole ed accetta le conseguenze previste dall'art. 8 del Regolamento stesso.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati del 3 maggio 2021.